

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI INTERNAL DEALING

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO: **PROCEDURA ORGANIZZATIVA**

CLASSE: **1. GOVERNANCE, SOCIETARIO E COMPLIANCE**

IDENTIFICATIVO: **PYG.1.10**

DISTRIBUZIONE: **PUBBLICA**

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società a fini di trasparenza e informativa verso il mercato. La Società ne cura l'aggiornamento periodico in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare applicabile, nonché con l'assetto organizzativo adottato. Le versioni aggiornate sono rese disponibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

1. INTRODUZIONE

La presente procedura disciplina gli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni aventi ad oggetto azioni di YOLO Group S.p.A. e gli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dai soggetti tenuti alla notifica ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 ("MAR"), i c.d. "**SOGGETTI RILEVANTI**" e dalle PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ad essi.

La procedura è adottata in attuazione del MAR, dei Regolamenti Delegati (UE) 2016/522 e 2016/523, nonché della normativa applicabile agli emittenti ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan ("EGM"). Essa si coordina con gli ulteriori presidi interni in materia di market abuse e informativa societaria.

2. SCOPO - OBIETTIVO

La procedura è finalizzata ad assicurare che le operazioni soggette a internal dealing siano gestite e comunicate in modo tempestivo, completo e tracciabile, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa verso l'Autorità competente e verso il mercato. La procedura disciplina altresì i periodi di chiusura (c.d. "black-out period") e le relative eccezioni/autorizzazioni previste dalla normativa applicabile, al fine di ridurre il rischio regolamentare e reputazionale per la Società e per il Gruppo.

3. DESTINATARI - CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica: (i) ai soggetti tenuti agli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 19 MAR ("**SOGGETTI RILEVANTI**"); (ii) alle PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ai **SOGGETTI RILEVANTI**, secondo le definizioni normative; (iii) ai soggetti della struttura aziendale che, per finalità di corretta informativa al mercato, ricevono e gestiscono le comunicazioni ai fini della pubblicazione. Il perimetro oggettivo comprende tutte le operazioni aventi ad oggetto azioni della Società e gli ulteriori strumenti finanziari previsti dalla normativa (inclusi derivati e strumenti collegati), secondo le definizioni e le regole operative contenute nei capitoli successivi.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

La presente procedura è adottata in attuazione del MAR, con specifico riferimento all'art. 19, dei Regolamenti Delegati (UE) 2016/522 e 2016/523, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), della disciplina CONSOB applicabile e delle regole relative agli emittenti su EGM. Per i profili di trattamento dei dati personali, si applica altresì il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni pro tempore vigenti.

Ai fini della presente Procedura, si applicano le seguenti definizioni:

- **Data di Esecuzione** = il giorno in cui l'operazione si considera perfezionata ai sensi della normativa.
- **INFORMAZIONE PRIVILEGIATA** = l'informazione di carattere preciso, non resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente la Società o i relativi strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli stessi, ai sensi dell'art. 7 MAR.
- **Operazione** = qualunque operazione avente ad oggetto azioni della Società e/o strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi della normativa applicabile, effettuata da o per conto di un **SOGGETTO RILEVANTE** o di una PERSONA STRETTAMENTE LEGATA, inclusa la costituzione in pegno o il prestito titoli e ogni variazione delle posizioni detenute.
- **PERSONE STRETTAMENTE LEGATE** = i soggetti individuati dall'art. 3 MAR (a titolo esemplificativo: coniuge/partner equiparato, figli a carico, parenti conviventi, persone giuridiche o entità controllate o comunque riconducibili al **SOGGETTO RILEVANTE**).
- **SDIR** = il sistema autorizzato per la diffusione delle informazioni regolamentate al pubblico e il relativo meccanismo di stoccaggio, utilizzato dalla Società per la comunicazione al mercato.
- **SOGGETTI RILEVANTI** = i soggetti individuati ai sensi dell'art. 19 MAR e delle disposizioni applicabili, in ragione del ruolo ricoperto e dell'accesso regolare a informazioni privilegiate e/o del potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società.

5. FASI DELLA PROCEDURA - MODALITÀ OPERATIVE

Il processo si articola nelle seguenti fasi:



Per ogni fase del processo sono descritte le attività che lo compongono ed i dettagli procedurali necessari ad assicurare l'operatività dell'iter condotto.

6. RESPONSABILITÀ

La Società attribuisce responsabilità formalizzate per la gestione degli obblighi di internal dealing, assicurando adeguata segregazione delle funzioni e presidi di controllo interno.

Resta fermo che gli obblighi di notifica verso l'Autorità competente gravano personalmente sui soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente.

7. FASE 1 – IDENTIFICAZIONE, INGAGGIO E CONSAPEVOLEZZA

1 – IDENTIFICAZIONE, INGAGGIO E CONSAPEVOLEZZA

7.1. INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCO SOGGETTI RILEVANTI

La Società assicura l'individuazione e l'aggiornamento dei **SOGGETTI RILEVANTI** in coerenza con la normativa applicabile e con l'evoluzione dell'assetto organizzativo e delle deleghe.

I **SOGGETTI RILEVANTI** sono informati della propria qualificazione e degli obblighi derivanti, inclusi i profili sanzionatori previsti dal MAR e dal TUF.

7.2. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Ciascun **SOGGETTO RILEVANTE** è tenuto a rendere edotte le **PERSONE STRETTAMENTE LEGATE** circa gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa e a collaborare affinché la Società disponga delle informazioni necessarie per la corretta gestione del processo.

Resta inteso che la responsabilità di assicurare la corretta informazione e collaborazione delle **PERSONE STRETTAMENTE LEGATE** permane in capo al **SOGGETTO RILEVANTE**.

7.3. PRESA VISIONE E TRACCIABILITÀ

La Società adotta strumenti idonei a documentare la presa visione della procedura e l'avvenuta informativa ai soggetti interessati, assicurando tracciabilità e conservazione delle evidenze.

8. FASE 2 – GESTIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

2 – GESTIONE OPER. E DELLE COM.

8.1. OPERAZIONI RILEVANTI E SOGLIA DI COMUNICAZIONE

Sono soggette agli obblighi di comunicazione tutte le operazioni effettuate dai **SOGGETTI RILEVANTI** e dalle **PERSONE STRETTAMENTE LEGATE** aventi ad oggetto azioni della Società e strumenti finanziari collegati.

Non sono soggette a comunicazione le operazioni che, nell'arco dell'anno civile, non raggiungono la soglia prevista dalla normativa applicabile. Al superamento della soglia, devono essere comunicate l'operazione che determina il superamento e tutte le successive, secondo le regole di calcolo stabilite dalla normativa.

Qualora l'operazione sia effettuata in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato applicando il tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla BCE alla Data di Esecuzione.

8.2. FLUSSO DI COMUNICAZIONE VERSO AUTORITÀ, SOCIETÀ E MERCATO

Il **SOGGETTO RILEVANTE**, ovvero la PERSONA STRETTAMENTE LEGATA, notifica l'operazione all'Autorità competente entro il termine di tre giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione, ai sensi dell'art. 19 del MAR. La Società, ricevuta la comunicazione, provvede alla pubblicazione dell'informazione al mercato tramite i canali regolamentari previsti, prontamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione, assicurando completezza, correttezza e non fuorviantezza delle informazioni diffuse.

Resta fermo che l'obbligo di notifica verso l'Autorità competente permane esclusivamente in capo al soggetto obbligato e non è trasferito alla Società.

8.3. TRATTAMENTO DATI E CONSERVAZIONE EVIDENZE

I dati personali trattati nell'ambito della gestione delle operazioni sono trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi di legge applicabili, ai sensi del GDPR. La documentazione relativa alle operazioni e alle comunicazioni effettuate è conservata secondo regole interne di archiviazione e tracciabilità, in modo da garantirne disponibilità e ricostruibilità in caso di verifiche.

9. FASE 3 – PERIODO DI CHIUSURA, ECCEZIONI E AUTORIZZAZIONI

9.1. DIVIETO DI NEGOZIAZIONE (BLACK-OUT PERIOD)

Ai sensi dell'art. 19, c.11, MAR, ai **SOGGETTI RILEVANTI** è fatto divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari della Società nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la pubblicazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile (il "Periodo di Chiusura" o "black-out period").

Il Periodo di Chiusura termina alla data di pubblicazione della relazione finanziaria annuale o della relazione finanziaria semestrale cui il medesimo si riferisce. La Società può inoltre stabilire ulteriori periodi di divieto o limitazione delle operazioni in relazione a specifiche circostanze o eventi, dandone comunicazione ai **SOGGETTI RILEVANTI**.

9.2. ECCEZIONI E AUTORIZZAZIONI

In deroga al divieto di cui sopra, l'effettuazione di operazioni durante il periodo di chiusura può essere autorizzata esclusivamente nei casi previsti dalla normativa applicabile, in presenza dei presupposti e secondo le modalità ivi stabilite.

10. RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente procedura e dalla normativa applicabile in materia di internal dealing può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali previste dal MAR e dal TUF. L'inosservanza delle disposizioni può inoltre costituire violazione degli obblighi contrattuali o fiduciari nei confronti della Società e del Gruppo, con conseguente possibilità di adozione di misure disciplinari, azioni di rivalsa per danni subiti e valutazione di eventuali profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove applicabile. Resta fermo che ogni soggetto obbligato risponde personalmente degli obblighi di notifica posti a suo carico dalla normativa vigente.

11. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

La Società prende atto della possibilità che possano verificarsi situazioni eccezionali o anomalie operative idonee a incidere temporaneamente sulla regolare gestione dei flussi informativi disciplinati dalla presente procedura. In presenza di tali circostanze, sono attivate misure organizzative idonee a garantire continuità del processo informativo e corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione verso il mercato, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile. La gestione delle situazioni di emergenza ha esclusiva finalità organizzativa e non comporta in alcun caso deroghe agli obblighi previsti dalla normativa vigente né trasferimenti di responsabilità in capo alla Società rispetto agli obblighi di notifica che restano personali in capo ai soggetti tenuti alla comunicazione.